



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 382 del 13/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA DELL'UNIVERSITÀ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, con e-mail del 15 maggio 2025, prot. ASST n. 34283, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere, previa sottoscrizione di apposita convenzione, la dott.ssa Clemence Hermine Tchokothe Pougoue, medico iscritto al III anno della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza - urgenza, per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la SC EAS – Emergenza di alta specializzazione, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza - urgenza dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Clemence Hermine Tchokothe Pougoue presso la predetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC EAS – Emergenza di alta specializzazione ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Clemence Hermine Tchokothe Pougoue la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina d’emergenza - urgenza;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Clemence Hermine Tchokothe Pougoue di attività formativa professionalizzante presso la SC EAS – Emergenza di alta specializzazione, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d’emergenza - urgenza del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA
D'EMERGENZA-URGENZA DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE**

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 58 CAP 20132, C.F. 97187560152, P.IVA 13420850151, numero REA: MI – 1511742, nella persona del Consigliere delegato, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi (di seguito “**Università**”)

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, CAP 24128 C.F. e Partita IVA 04114370168, nella persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati, (di seguito “**ASST**”)

di seguito nominate singolarmente la “**Parte**” o collettivamente le “**Parti**”

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata a ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'art. 3 del DI 4 febbraio 2015 n. 68, di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 ha introdotto gli standard e i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- tale decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la SC EAS - Emergenza di alta specializzazione dell'ASST fa parte della rete formativa della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza – urgenza di altro Ateneo;
- l'ASST è una struttura pubblica accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;

- l'ASST ha verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della SC EAS - Emergenza di alta specializzazione (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- l'Università intende avvalersi dell'ASST per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale;
- a tal fine le Parti intendono disciplinare lo svolgimento di attività formativa professionalizzante secondo le condizioni della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**").

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC EAS – Emergenza di alta specializzazione, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito "Attività professionalizzante" o "Formazione professionalizzante", meglio descritto nel successivo art. 5) la dott.ssa Clemence Hermine Tchokothe Pougoue, iscritta al III anno della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza (di seguito "medico in formazione specialistica").

Art. 3 – Durata della formazione professionalizzante

Il periodo di formazione professionalizzante (d'ora in poi "**Periodo di formazione**") si svolgerà dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025. L'attività avrà comunque inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le Parti da trasmettere tramite PEC.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica, per tutta la durata del periodo di formazione il personale e le attrezzature della SC EAS – Emergenza di alta specializzazione.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione professionalizzante

Il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- frequenza del Dipartimento di emergenza-urgenza (Pronto soccorso / Trauma center / PS pediatrico)
- formazione ecografica in urgenza
- toracentesi in urgenza.

Art. 6 – Natura giuridica della formazione professionalizzante

Il periodo di formazione professionalizzante non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di formazione professionalizzante si svolge sotto la guida della dott.ssa Silvia Ricci, dirigente medico in servizio presso la SC EAS– Emergenza di alta specializzazione indicato come tutor dell'ASST (di seguito "Tutor ASST") e della dott.ssa Rossana Caldara come tutor dell'Università (di seguito "Tutor Università").

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso l'ASST è affidato al tutor ASST, il quale provvede a comunicare all'Università l'avvenuta frequenza mediante apposita comunicazione al tutor Università.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento della formazione professionalizzante, il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.

Durante l'attività di formazione professionalizzante presso l'ASST, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le procedure e policy aziendali dell'ASST dalla stessa indicate.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio l'ASST provvederà a inoltrare la relativa denuncia/comunicazione all'INAIL come previsto dalle normative vigenti e informa l'Università dell'evento occorso inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail: hsr@unisr.it.

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il medico in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, è equiparato ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

In particolare l'ASST si farà carico:

- di garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
- di rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;
- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008, durante l'attività presso le proprie strutture (vedi art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008)
- di vigilare affinché il medico in formazione specialistica si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando all'Università il reiterato mancato rispetto di tali misure.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 30 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà all'ASST il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
- nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza

non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono quelle dell'ASST.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività professionalizzante nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal regolamento dell'ASST e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, secondo le modalità previste dal rispettivo regolamento aziendale.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. UE n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati del medico che svolge attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento dell'attività professionalizzante e, per esso, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito del periodo di formazione.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST.

Art. 14 – Riservatezza

Le Parti e il medico in formazione specialistica si impegnano reciprocamente, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori ex art. 1381 c.c., anche di società collegate ex art. 2359 c.c., a mantenere strettamente confidenziali, a non divulgare o rivelare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte e a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, per fini estranei all'esecuzione della convenzione le informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i segreti aziendali, il know-how di ciascuna delle Parti nonché tutte le informazioni a esse direttamente o indirettamente connesse (indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate), ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, le presentazioni, gli studi, i progetti, i piani economico-finanziari, i parametri e le formule e gli schemi di processo relativi a ciascuna delle Parti (di seguito definite, complessivamente, le **“Informazioni confidenziali”**).

Ciascuna Parte rimarrà titolare esclusivo dei propri diritti di proprietà industriale e intellettuale e in nessun caso l'altra Parte potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto a tali diritti o alle Informazioni confidenziali di titolarità dell'altra Parte, né trarre dalle stesse alcun vantaggio o utilità al di fuori di quanto necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione.

Le Parti si impegnano a restituire o distruggere, contestualmente alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della convenzione o, in qualsiasi momento, entro trenta (30) giorni dalla richiesta della Parte

divulgatrice, tutte le Informazioni confidenziali, su qualunque supporto conservate, incluse tutte le copie, salvo debbano essere conservate in base alla legge applicabile o non possano essere rimosse, restituite o distrutte dal sistema di archiviazione automatico, fermo in ogni caso il divieto assoluto di loro utilizzo.

In nessun caso la presente convenzione potrà imporre un obbligo di confidenzialità in capo alle Parti in relazione a informazioni o dati:

- a) che fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione della convenzione;
- b) che fossero a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, come emerge da documentazione scritta, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante su detta Parte;
- c) che siano state lecitamente ottenute e/o autonomamente creati da terzi;
- d) la cui comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione;
- e) che siano state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto della presente convenzione, come emerge da documentazione scritta.

Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa della presente convenzione.

Art. 15 – Durata

La presente convenzione è efficace dalla data di ultima sottoscrizione sino al termine del periodo di formazione professionalizzante, come meglio identificato al precedente art. 3.

Art. 16 – Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

per l'Università:

PEC: unisr@pec.it

se per l'ASST:

PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Art. 17 – Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 18 – Modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e Codice etico.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e codice di comportamento

L'Università dichiara di essere a conoscenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottato dall'ASST e consultabile sul sito aziendale al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione/piano-integrato-attivita-organizzazione-piao-2025-2027> e del codice di comportamento adottato dall'ASST, consultabile al link: <http://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-codice-comportamento>.

L'ASST dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di essere a conoscenza del fatto che l'Università ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e un codice etico ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, consultabili al link <https://www.unisr.it/ateneo/statuto-regolamenti>.

Le Parti si impegnano reciprocamente a fare sì che i propri dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati richiamati dal codice di comportamento e dal d.lgs. n. 231/2001.

Art. 19 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente convenzione la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bergamo, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale e facoltativo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Università Vita-Salute San Raffaele
Il Consigliere delegato
dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 370/25)

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA
RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA -
URGENZA DELL'UNIVERSITÀ VITA - SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/06/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
